

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1964

(7<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Integrazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » (205) (D'iniziativa del senatore Pace) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 62, 66, 67
BERLINGIERI, relatore . . . . .	62, 64, 66
CAROLI . . . . .	66
GRAMEGNA . . . . .	64
KUNTZE . . . . .	67
MARIS . . . . .	65, 66
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	66
MONNI . . . . .	64
MORVIDI . . . . .	66
NENCIONI . . . . .	62, 65
NICOLETTI . . . . .	64
PAFUNDI . . . . .	63, 66
PAPALIA . . . . .	63
PICCHIOTTI . . . . .	67
TERRACINI . . . . .	65
TESSITORI . . . . .	63

« Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (461)

(D'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . .	Pag. 67, 70
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	70

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Azara, Berlingieri, Dominedò, Gramegna, Gullo, Kuntze, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pafundi, Papalia, Picchiotti, Pinna, Pöet Rendina, Sand, Terracini e Tessitori.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pace è sostituito dal senatore Nencioni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misari.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 7<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Pace: « Integrazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani » (205)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Pace: « Integrazione del regio decreto legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**B E R L I N G I E R I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani con sede in Roma sorse in virtù del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, convertito poi nella legge 17 aprile 1925. Le finalità di questo Istituto erano quelle di curare l'educazione e l'istruzione dei figli minorenni di magistrati, provvedere ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie ed assolvere ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere a favore dei magistrati e delle loro famiglie.

Il proponente del disegno di legge sotto posto al nostro esame fa notare che occorre che tali finalità non fossero subordinate o graduate in base alle condizioni di cui al numero 3 dell'articolo 3 della legge istitutiva, ma soprattutto che fossero completate dalla corresponsione di un premio di buona uscita ai magistrati nell'ipotesi di cui al numero 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in questione.

Il senatore Pace, inoltre, preoccupandosi di reperire i mezzi finanziari, propone che il contributo volontario da versarsi dai magistrati mediante ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi, maggiorato con il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, con la legge 8 luglio 1929, n. 1276 e con la legge 18 dicembre 1951, n. 1560, che ha stabilito la misura ancora oggi vigente dello 0,30

per cento, venga elevato all'1,50 per cento. In tale maniera vi sarebbe la copertura non soltanto per provvedere a quelle finalità già previste dalla legge del 1919, ma per provvedere anche alla corresponsione del premio di buona uscita in favore dei magistrati iscritti all'Istituto da almeno 5 anni.

Ora, così come prospettato ritengo che il disegno di legge, che consta di 3 articoli, possa essere senz'altro approvato: devo manifestare, tuttavia, alcune perplessità circa la copertura del maggiore onere che deriverebbe dall'accoglimento del provvedimento del senatore Pace e la mancanza di un qualsiasi parere da parte dell'Istituto interessato.

Io mi domando: l'aliquota dell'1,50 per cento sarà davvero sufficiente per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla approvazione del presente disegno di legge? Ed inoltre: il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha fatto pervenire una qualche adesione al disegno di legge così formulato?

A me pare che prima di procedere all'approvazione del provvedimento che ritengo — ripeto ancora una volta — meritevole di accoglimento da parte della Commissione sia necessario consultare preliminarmente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, in modo di evitare l'approvazione di un disegno di legge che potrebbe costituire una sorpresa per gli stessi magistrati.

**N E N C I O N I .** A nome del proponente, posso assicurare che i calcoli di massima sono già stati fatti da parte del proponente stesso e che sono stati presi contatti in proposito con l'Istituto di previdenza, il quale ha ritenuto che l'aliquota proposta dell'1,50 per cento sia sufficiente per soddisfare gli scopi istituzionali: naturalmente si è tenuta presente anche la necessità di non gravare ulteriormente gli stipendi dei magistrati con delle trattenute ancora più pesanti.

Se la Commissione ha delle perplessità, non saranno certamente queste mie parole che potranno allontanarle: desidero però rilevare che l'approvazione del disegno di legge è molto attesa negli ambienti dei magistrati, come ho potuto constatare personalmente proprio in questi giorni.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 7<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

Insisto, pertanto, anche a nome del senatore Pace per una sollecita approvazione del provvedimento.

D'altra parte, ripeto, se la Commissione nonostante queste mie assicurazioni ha ancora delle perplessità si potranno senz'altro chiedere ulteriori delucidazioni. Ritengo, tuttavia, che il Governo potrebbe anche dire qualcosa per fugare eventuali dubbi in proposito.

**P A F U N D I .** Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, come abbiamo potuto constatare in numerose circostanze, è molto autorevole e funziona bene, per cui mi sembra strano che non abbia espresso alcun parere al riguardo.

Sono dell'avviso, pertanto, che sia opportuno consultare preliminarmente il Consiglio di amministrazione per vedere, prima di gravare sui magistrati questa ulteriore aliquota, quale è la vera portata di questa esigenza che a me, pur essendo stato magistrato fino a poco tempo fa, non risulta sia suscettibile di tanta attesa: l'Istituto, infatti, provvede — e provvede con una certa larghezza perchè ha considerevoli fondi a disposizione — a tutti i casi in cui vi è bisogno di assistenza.

Ritengo quindi che sia utile sentire il pensiero del Consiglio di amministrazione.

**P A P A L I A .** Potrei anche essere d'accordo con il senatore Pafundi, se la prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione non ci rassicurasse sulle possibili conseguenze delle altre disposizioni; in essa, infatti, è stabilito chiaramente che l'Istituto provvede ad assolvere i fini previsti ai nn. 1, 2, 3 e 4 « nella misura delle sue rendite ».

Non si tratta, quindi, di imporre un onere che possa superare le disponibilità dell'Istituto, in quanto — ripeto — si tiene presente la possibilità dell'Istituto stesso di provvedere a queste finalità. Si potrà, tutt'al più, vedere se i casi considerati siano meritevoli o meno di una particolare attenzione, ma su questo punto mi pare che non possa sorgere discussione alcuna, dal momento che si tratta dell'educazione ed istru-

zione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio, del soddisfacimento dei bisogni più urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, della corresponsione di un premio di buona uscita e dell'assolvimento di ogni altro fine di previdenza ed assistenza a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie.

Pertanto, se vogliamo sentire per tranquillità nostra il parere del Consiglio di amministrazione non ho niente in contrario, ma ritengo che sia del tutto inutile in quanto non vi è alcun pericolo, come ho rilevato in precedenza, di compromettere l'economia dell'Istituto.

**T E S S I T O R I .** Ho chiesto la parola per associarmi al collega, senatore Papalia, che un momento fa ha dichiarato di ritenere che si possa procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge in esame, così come — se non erro — ha sostenuto anche il senatore Nencioni.

A me sembra che quando si domanda un supplemento di istruttoria, si domanda qualche cosa che la nostra esperienza ci dovrebbe far ritenere del tutto inutile. Non è oggi presente il senatore Pace, che probabilmente avrebbe potuto chiarire la genesi non eccessivamente misteriosa di questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare; noi sappiamo per esperienza che questi provvedimenti vengono a noi di solito attraverso canali di affettuose amicizie e che, quindi, non sono quasi mai il risultato di una iniziativa particolare del proponente.

Un altro argomento tratto dall'esperienza è che se questo disegno di legge potesse in qualche modo scontentare la categoria interessata ci saremmo veduti piovere nella cassetta della posta promemoria ed inviti a rettificare il testo del provvedimento stesso. Ci arriva, invece, questo disegno di legge con un silenzio che di per sè solo significa « sì »: da tale silenzio, pertanto, possiamo ricavare la persuasione che approvandolo veniamo ad accontentare la categoria interessata. Siamo pratici, non distacciamoci dalla realtà e da quella che è la nostra esperienza quotidiana della vita parlamentare! È chiaro, a mio avviso, che il Consiglio di amministrazione è perfettamente a cono-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 7<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

scenza del contenuto del provvedimento ed il suo silenzio indica inequivocabilmente, torno a dirlo, il suo gradimento in proposito.

Ritengo, quindi, che senza dilungarci a chiedere altri lumi sia opportuno procedere senz'altro all'esame e alla approvazione del disegno di legge in questione che è veramente atteso dalla categoria dei magistrati.

**M O N N I .** Il disegno di legge mira a creare delle particolari condizioni di vantaggio a beneficio dei magistrati, ma pone anche a carico loro un onere. L'articolo 1 del provvedimento concede questi benefici soprattutto a quei magistrati che, avendo famiglia, si vengano a trovare per varie ragioni in condizioni di difficoltà, ma è necessario rilevare che l'obbligo della ritenuta mensile si estende a tutti, anche ai magistrati che non hanno famiglia e che, quindi, non risentono alcun vantaggio dall'approvazione del disegno di legge, mentre risentono un danno in quanto saranno obbligati a pagare una aliquota maggiore senza alcuna speranza o prospettiva di vantaggi.

**G R A M E G N A .** I magistrati che non hanno famiglia potranno averla domani!

**M O N N I .** L'articolo 1 d'altra parte non è molto chiaro, in quanto ai numeri 1) e 2) fa riferimento sempre ai magistrati ed alle loro famiglie: e tutti coloro che famiglia non hanno e che, quindi, non si troveranno in quelle condizioni? Non mi rendo conto poi di quali sono i casi in cui i magistrati possono invocare risarcimenti o aiuti a causa di pubbliche calamità: in che cosa consistono le pubbliche calamità che colpiscono in particolare i magistrati?

**B E R L I N G I E R I ,** *relatore.* I numeri 1), 2) e 4) sono già contenuti nel decreto legge del 1919; non si tratta di una modifica. L'unica innovazione rispetto alla legge istitutiva è quella prevista al numero 3).

**M O N N I .** Secondo il mio parere, inoltre, vi è una lacuna anche in questo numero 3). In esso è detto: « ... in favore dei magi-

strati iscritti all'Istituto da almeno cinque anni »; secondo il mio parere non è sufficiente dire « iscritti da almeno cinque anni »: sarebbe opportuno, pertanto, aggiungere anche « che lascino il servizio ».

I chiarimenti in conclusione sono, a mio avviso, necessari. Se i magistrati hanno essi stessi prospettato la necessità di questa aggiunta, perchè ritengono che sia carente e lacunosa la legge che regola la materia, è giusto che noi ci preoccupiamo affinché questa categoria così meritevole e benemerita abbia tutti gli aiuti possibili; ma se i magistrati non desiderano nessun miglioramento o modificazione della legge non comprendo perchè noi ce ne dobbiamo preoccupare.

Secondo il mio parere, in queste condizioni il disegno di legge potrebbe anche non essere gradito, per cui ritengo che sia necessaria una maggiore istruttoria: è evidente, infatti, che una parte degli interessati sarà contenta ed un'altra sarà scontenta in quanto non vorrà essere gravata di un onere che non rappresenta per essa alcun beneficio.

**N I C O L E T T I .** Io condivido pienamente le ragioni addotte dai senatori Papalia e Tessitori per l'approvazione del presente disegno di legge. Non sussiste — come è stato ben detto — alcuna preoccupazione che l'Istituto non possa far fronte a questi obblighi nuovi, in quanto nella prima parte dell'articolo 1 è espressamente detto che l'Istituto « provvede nella misura delle sue rendite ». D'altra parte i casi enunciati sono degni della massima considerazione.

Per quanto si riferisce al numero 3), credo che non vi sia la necessità di un completamento poichè è evidente che quando si parla di buona uscita il magistrato che deve godere di questo premio lascia l'ufficio.

**M O N N I .** Ma se lascia l'ufficio per ragione di indegnità deve essergli ugualmente corrisposto il premio di buona uscita?

**N I C O L E T T I .** È chiaro che la buona uscita gli viene riconosciuta soltanto quando lascia volontariamente l'ufficio. Si

capisce che in caso di indegnità non ha tale diritto, secondo i principi generali del diritto: ed è compito dell'Istituto valutare le varie situazioni.

Non vi è dubbio che vi saranno magistrati favorevoli e magistrati contrari; noi dobbiamo cercare di comprendere se il provvedimento è obiettivamente giusto, senza preoccuparci del fatto che possono esservi magistrati i quali, non avendo famiglia, non vengono a godere dei benefici previsti dal provvedimento stesso.

Esprimo, quindi, parere favorevole perchè il disegno di legge sia senz'altro approvato, ritenendo non necessaria una istruttoria supplementare.

**M A R I S .** Il presente disegno di legge in effetti introduce una sola novità o meglio ne introduce una di carattere sostanziale, normativo ed una per quanto riguarda la misura del contributo.

La novità di carattere normativo è quella della corresponsione di un premio, che chiamiamo di buona uscita, a favore di quei magistrati che non hanno maturato un periodo di servizio idoneo per poter godere dell'indennità dello Stato. Ora, la norma che estende con il presente disegno di legge i fini dell'Istituto nazionale di previdenza per i magistrati ha già trovato accoglimento nelle Casse mutue di altre categorie: non si tratta quindi di un principio straordinario, eccezionale, ma di una delle caratteristiche dei fini della socialità mutualistica, che si è andata negli anni via via introducendo in tutti gli enti.

È evidente che non si può aprire un'indagine o indire un *referendum* tra i magistrati per conoscere il loro parere in proposito soprattutto perchè non si avrebbe una indicazione sicura e precisa. Le necessità sono aumentate e la Cassa ha bisogno di disporre di una maggiore quantità di denaro: il sacrificio che si chiede ai magistrati (la ritenuta mensile dell'1,50 per cento può corrispondere a 3.000 lire su uno stipendio di 200.000 lire) potrà anche essere sensibile, ma i fini per i quali esso viene chiesto sono talmente pregevoli che mi sembra non vi possano essere perplessità sulla bontà del disegno di legge.

Un'ultima considerazione: è possibile che l'1,50 per cento non sia congruo in quanto la Cassa debba disporre di maggiori entrate, ma ritengo che non si possa imporre ai magistrati un maggiore sacrificio.

**N E N C I O N I .** Si deve tenere presente che l'Istituto, comunque, ha rendite eccedenti.

**T E R R A C I N I .** Mi permetto di far presente che, per quanto sia giusto che anche in sede di riforma legislativa si diano certe disposizioni di carattere procedurale mutualistico, tuttavia non si può spogliare completamente della propria autonomia il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che è essenziale nella previdenza e mutualità; altrimenti non ci sarebbero leggi per le pensioni e non ci sarebbe autonomia in questa materia. Ecco perchè non avverto la necessità che nello stesso testo di legge si indichino i particolari delle modalità da seguire. Il modo col quale possa essere fissata questa indennità di buonuscita è compito che, mentre da una parte rientra nei limiti molto generali di questo regolamento, essenzialmente appartiene al Consiglio di amministrazione dell'ente, e in questo senso mi pare che sulla sufficienza del testo legislativo non vi possano essere dubbi.

Certo mancano dati precisi ed è da lamentare che non sia fra noi il presentatore del disegno di legge, il quale avrebbe potuto illustrare i motivi che l'hanno indotto a presentare il disegno di legge stesso. Questa non può essere infatti una iniziativa che gli è fiorita nella mente: il senatore Pace avrà certamente raccolto nel mondo dei magistrati sollecitazioni, idee e proposte a cui in definitiva ha finito per dare forma di disegno di legge. Ma siccome non è pensabile che il senatore Pace abbia fatto questo andando contro le attese della maggioranza dei magistrati, possiamo partire dal presupposto che l'iniziativa è gradita ai più; e questo ci autorizza allora ad andare avanti nell'esame e nell'approvazione del disegno di legge. Mi sembra che il testo che ci è stato presentato corrisponda alle necessità della categoria.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 7<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

M O R V I D I . Vorrei chiedere un chiarimento sul punto 3) dell'articolo 1, ove si dice: « alla corresponsione di un premio di buonuscita in favore dei magistrati iscritti all'Istituto da almeno cinque anni ». Un magistrato che va in pensione ha diritto alla buonuscita?

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Senza dubbio.

P A F U N D I . Io mi permetto di insistere sulla richiesta di qualche chiarimento perchè le condizioni dei magistrati sono quelle che conosciamo tutti. I magistrati a volte trovano difficoltà anche per fare l'abbonamento a riviste giuridiche, per comprare libri, eccetera. Le loro condizioni di disagio sono ben note. Ora perchè dobbiamo creare un nuovo aggravio per loro senza sapere bene a beneficio di chi esso andrà? Difatti un magistrato che lascia la magistratura dopo cinque anni, lo fa forse per un più lucroso impiego. Ed allora, perchè gli altri magistrati devono subire questo nuovo aggravio? D'altra parte sappiamo che l'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati ha notevole disponibilità di fondi; ha avuto lasciti per centinaia di milioni, e può perciò provvedere con larghezza ai bisogni dei magistrati, degli orfani, eccetera.

Quindi mi sembra non ci sia niente di male nel chiedere qualche chiarimento all'autorevole e solerte Consiglio di amministrazione che è presieduto da un insigne magistrato il cui pensiero ci potrebbe veramente tranquillizzare, prima di creare un nuovo aggravio a carico di tutti i magistrati.

C A R O L I . L'iscrizione all'Istituto è volontaria o obbligatoria?

P R E S I D E N T E . È volontaria.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prendo atto dell'orientamento piuttosto favorevole che ho inteso echeggiare nella discussione sul disegno di legge. Però il Ministero fa presenti alcune perplessità sulla precisione del testo; in realtà, sembra al Ministero opportuno in-

dagare sull'effettiva necessità dell'aumento della trattenuta mensile. Il principale scopo potrebbe essere quello di costituire un fondo da utilizzarsi per la corresponsione di una buonuscita in favore dei magistrati che cambiano ufficio. Tale fine specifico si può evincere dal testo normativo al n. 3). Però nessuna precisazione fornisce il testo circa l'ammontare e le modalità relative al conseguimento del diritto. A dire il vero, c'è un riferimento alla legge 11 maggio 1951, che il senatore Maris ha voluto richiamare come precedente e che riguarda l'ordinamento della Cassa mutua nazionale dei cancellieri; però tale riferimento è contenuto nella relazione e non nel testo del disegno di legge, nel quale al n. 3) viene solo stabilita la corresponsione di un premio di buonuscita senza l'indicazione delle modalità e dell'ammontare del diritto.

Questo suscita in noi delle perplessità e ci fa apparire impreciso il testo della disposizione, a parte l'opportunità eventuale di affrontare il problema nel dettaglio piuttosto limitato che esso rappresenta in sede di riforma organica della legislazione sulle pensioni.

Comunque, dette e avanzate queste perplessità, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Ma la mia perplessità — e su ciò richiamo l'attenzione del senatore Maris — è se la copertura proposta (aumento all'1,50 per cento della ritenuta) non sia eccessiva.

M A R I S . La trattenuta può assumere natura di risparmio concordato.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. In effetti sono d'accordo con il senatore Terracini quando osserva che i dettagli relativi alla misura e alla modalità della corresponsione del premio di buonuscita non sono di importanza preminente, tanto più che la formulazione degli altri numeri dell'articolo 1, e cioè 1), 2) e 4), non è che la ripetizione di quello che fu il pensiero del legislatore nel settembre del 1919 per provvedere

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 7<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

ai bisogni urgenti, di educazione, istruzione, eccetera. Però siccome con la legge istitutiva si ritenne sufficiente una ritenuta dello 0,30 cento e questa andrebbe ora aumentata all'1,50 per cento, io non vorrei che il Senato approvasse questo aumento senza perlomeno aver prima sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. Se il senatore Pace fosse stato qui presente, ci avrebbe illustrato l'effettiva situazione. Ma siccome noi non conosciamo tale situazione, non possiamo dire se sarà gradito o sgradito, sufficiente o insufficiente. È vero che alla sufficienza rimedia l'articolo 1, il quale prevede che ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere si provvederà in proporzione delle rendite disponibili dopo aver provveduto agli scopi preindicati e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; ma è certo che noi stabiliremmo il dovere del Consiglio di amministrazione di corrispondere il premio di buonuscita anche nel caso in cui le rendite non siano sufficienti.

Sono d'accordo sulla sostanza, ma per essere tranquilli almeno circa gli umori dei magistrati e sulla rispondenza del disegno di legge ai principi di equità e di giustizia sarebbe opportuno almeno conoscere il pensiero del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

**PRESIDENTE.** Per dirimere i dubbi emersi durante il dibattito, possiamo stabilire un rinvio puro e semplice della discussione a quindici giorni.

**KUNTZE.** Vorrei pregare il Governo che in questo lasso di tempo ci fornisca le informazioni e i chiarimenti richiesti.

**PICCHIOTTI.** Io non mi oppongo al rinvio: ma voglio ribadire che il fatto che non sia giunto a nessuno di noi un reclamo da parte dei magistrati, che sono a conoscenza di questo disegno di legge comunicato alla Presidenza il 15 ottobre 1963, significa a mio avviso che il disegno di legge è atteso dalla categoria. Non è d'altronde pos-

sibile che esso sia sfuggito all'attenzione dei magistrati.

**PRESIDENTE.** Allora, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (461)**

**PRESIDENTE.** *f. f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini, Lami Starnuti, Parri, Paratore, Cornaggia Medici, Macaggi, Bergamasco, Artom, Roda, Terracini, Maris, Passoni e Picchiotti: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatrice Alcidi Rezza Lea, vi prego di consentirmi di leggere la relazione scritta, inviata dalla stessa senatrice.

« Onorevoli colleghi, ringrazio il signor Presidente di avermi affidato l'incarico di riferire a questa Commissione sul disegno di legge di proroga del contributo dello Stato al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. Penso che alla decisione di affidare tale incarico a me, parlamentare liberale milanese, il Presidente sia pervenuto anche in considerazione del fatto che il primo presidente del Centro, personalità illustre della vita politica italiana e uomo di studio, il senatore Alessandro Casati, fu anch'egli un senatore liberale di Milano.

Tuttavia debbo dire subito che il Centro non è una istituzione governata e animata da soli milanesi nè da soli uomini del mio partito; e ciò è dimostrato fra l'altro dal fat-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 7<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

to che alla presidenza del senatore Casati successe un altro illustre Maestro, napoletano questi, Enrico De Nicola, e poi un giurista leccese di chiara fama che tutti noi ben conosciamo, il senatore Michele De Pietro, che ancora oggi regge la presidenza del Centro.

Occorre ancora sottolineare che è caratteristica del Centro, e motivo essenziale della sua politica culturale, il fatto di annoverare, fra coloro che ad esso collaborano e gli danno vita, uomini di tutte le regioni d'Italia e di tutte le correnti politiche, che agli studi e alle ricerche promossi dal Centro forniscono il contributo della cultura e della scienza italiana, in ciò che esse hanno di più rappresentativo.

Ed è proprio sulla varietà di interessi che il Centro raccoglie e suscita, sull'ampiezza della partecipazione culturale che lo fonda, sull'alto livello di studi e di ricerche che esso documenta, che io vorrei soffermare la vostra attenzione in questa breve relazione.

Le iniziative del Centro si svolgono innanzitutto su piano nazionale. Esso articola la propria attività in cinque sezioni: 1) quella sociologica, diretta dal prof. Felice Battaglia, lavora con sede in Bologna; 2) quella medica a Genova, sotto la presidenza del collega senatore prof. Domenico Macaggi; 3) quella criminologica a Roma, nell'ambito degli Istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, sotto la presidenza di S.E. Nicola Reale; 4) e 5) le sezioni giuridica ed economica hanno, infine, la loro sede a Milano e sono dirette, rispettivamente, dal prof. Delitala e dai professori Demaria e Vito.

Anche le sue manifestazioni di maggior rilievo, il Centro le tiene in varie sedi: prime fra tutte tengo a ricordare il IV Congresso internazionale dei giudici minorili che si tenne a Napoli nel settembre 1962 sotto la presidenza dell'onorevole Leone, e nel gennaio successivo ancora a Napoli il Convegno sulle Corti d'assise, cui ha fatto seguito, ai primi di maggio dell'anno in corso, con la partecipazione del ministro Reale, il Convegno sulla riforma del processo penale, a Lecce, ambedue sotto la presidenza del senatore De Pietro, ed i cui temi presentano un grandissimo interesse, oggi che tanto acuto è il proble-

ma di un'efficace amministrazione della giustizia. Infine, citerò anche il Convegno di studi sugli squilibri regionali, che si tenne a Torino e a Saint Vincent nel quadro delle celebrazioni del centenario dell'Unità, convegno che ebbe ad indicare, con notevole anticipo, le linee di sviluppo della nostra economia e a denunciare le loro possibili conseguenze congiunturali; e — sempre nel quadro dei problemi economici regionali — il Convegno sul Polesine a Rovigo che, sotto la presidenza del ministro Ferrari Aggradi, esaminò le possibili soluzioni ad una crisi che da decenni travaglia quelle zone.

A questa attività di carattere nazionale, di cui vi ho fornito sommariamente alcuni dati, ma che è estesamente illustrata nella relazione che accompagna il disegno di legge, si aggiunge l'importanza che il Centro ha assunto in sede internazionale, ove esso, che fin dalle origini ha tenuto costanti rapporti di lavoro con l'UNESCO, ha pure istituito rapporti organici con le grandi associazioni scientifiche internazionali quali — e ne cito solo alcune — l'*Association internationale de sociologie*, l'*Association internationale de droit pénal*, la *Société internationale de criminologie*, la *Fondation internationale pénale et pénitentiaire*, per conto delle quali, nel 1963, il Centro stesso ha organizzato un colloquio internazionale sui delinquenti anormali mentali, relatore generale il rettore dell'Università di Milano, prof. Cattabeni.

La considerazione di cui il Centro gode nel campo internazionale, e che si riflette sul prestigio della cultura italiana all'estero, è strettamente legata alla considerazione che il Centro costituisce il primo, grande, organizzato strumento nazionale di ricerca sociale, e di azione sui centri di decisione politica. Ed è il suo metodo di lavoro che rappresenta una felice singolarità ed ha costituito una novità almeno nel nostro Paese; e cioè il metodo di lavoro interdisciplinare, con il quale ogni problema viene affrontato, sotto i suoi vari aspetti, da tecnici e studiosi delle varie discipline umane (medicina, sociologia, diritto, economia, eccetera), riuniti in commissioni, i quali danno un apporto obiettivo di studio, di dati, di esperienze, senza



2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 7<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

che, in tale lavoro di *équipe*, abbiano a fraporsi distinzioni di origini, di scuola, di formazione o di orientamento ideologico.

I risultati ottenuti con la ricerca e lo studio non rimangono nell'ambito di una discussione accademica, ma vengono trasferiti all'esterno, mediante riunioni pubbliche, dibattiti, congressi; danno luogo a pubblicazioni scientifiche e sono discussi dalla stampa quotidiana e scientifica.

I lavori del Centro, cui partecipano tutti i soci riuniti in sezioni, hanno un'altra caratteristica: quella di una accentuazione sociologica che va facendosi sempre più netta col passare degli anni e che coincide con il risorgere degli studi sociologici del nostro Paese, ai quali del resto l'attività di un'istituzione quale è il Centro ha dato indubbiamente non poco contributo.

Non mi è possibile, in questa breve relazione, fornirvi una descrizione completa dei risultati dei lavori del Centro. Ma rimandando per il resto alla relazione al disegno di legge, vorrei richiamare, perchè le considero particolarmente interessanti nel filone su descritto del metodo interdisciplinare, le grandi inchieste che esso ha condotto e va conducendo sulla società italiana: quella sul progresso tecnologico e la società italiana in trasformazione, che per la prima volta in Italia affrontò il problema del confronto fra l'ambiente sociale e i processi evolutivi indotti dal progresso tecnologico e i cui risultati, in gran parte pubblicati, sono ormai un punto di riferimento indispensabile non solo per lo studioso ma anche per l'operatore sociale che si accinga a risolvere i problemi della nostra società; la vasta indagine sulla scuola e la società italiana in trasformazione che, organizzata in collaborazione con la Consulta dei professori universitari di pedagogia, ha richiamato nel maggio scorso in un convegno a Milano, tenuto sotto la presidenza del professor Dell'Amore e con l'intervento del Ministro della pubblica istruzione, economisti, giuristi, sociologi, anche stranieri, ma che soprattutto ha contato sull'attiva e appassionata partecipazione di tutti i rappresentanti più autorevoli della nostra pedagogia. Sempre sulla

stessa linea di ricerca, è tuttora in corso una indagine sull'amministrazione della giustizia, un'altra delle strutture essenziali ad un ordinato e sicuro progredire della nostra comunità nazionale, e che oggi va risentendo in modo particolarmente acuto dei mutamenti indotti nella nostra società dal progresso tecnico ed economico.

Quanto agli specifici risultati nel campo giuridico e criminologico, mi limiterò a ricordare, per ciò che concerne quest'ultimo, la costituzione, ad opera della sezione criminologica del Centro, di uno *Studium* specializzato, che è stato realizzato con la collaborazione degli Istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia e ha sede nel complesso penitenziario di Rebibbia: esso raccoglie l'adesione ed il contributo dei più importanti criminologi italiani e attualmente sta svolgendo un'inchiesta sul recidivismo dei giovani adulti, che è stata presentata nello scorso dicembre, per delega del Ministero, al Consiglio d'Europa a Strasburgo. Ricorderò soprattutto, e per chiudere, i convegni annuali Enrico De Nicola, che, presieduti dal senatore De Pietro e programmati da una Commissione permanente di studio di cui fanno parte i più autorevoli penalisti e processualisti italiani (quali Delitala, Leone, Vassalli, Nuvolone, Conso, Cordero, Pisapia ed altri, professori universitari anch'essi o alti magistrati), hanno nel passato influito in maniera determinante sulla stessa produzione legislativa penale e affrontano oggi il difficile tema della riforma del processo penale, nel quadro della riforma generale dei codici, sui quali è in corso un progetto di delega al Governo e in stretta relazione con l'altro problema, cui ho già accennato, di una efficace amministrazione della giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia, nel cui bilancio è inserito il contributo finora stanziato a favore del Centro, ha inviato il seguente parere alla Presidenza del Consiglio, al Ministero del bilancio e al Ministero del tesoro:

"Le attività svolte dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sono ben note

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 7<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

a questo Ministero che ha avuto modo, in varie occasioni, di apprezzare non solo la efficiente organizzazione dell'Ente, ma soprattutto la serietà degli indirizzi e degli studi impostati e condotti con rigore scientifico per il raggiungimento di mete di carattere giuridico e sociologico di grande interesse. Nel settore penitenziario, poi, il Centro ha svolto un programma di studi e ricerche che ha condotto a risultati davvero apprezzabili nel campo della prevenzione del delitto, del disadattamento dei minori, del trattamento dei condannati. E proprio in riconoscimento di tali risultati con decreto ministeriale del 31 dicembre 1959 al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale è stata conferita la medaglia d'oro al merito della redenzione sociale.

Tanto promesso, si esprime parere favorevole alla proposta di legge che, nella sua formulazione, è conforme alla legge 29 ottobre 1960, n. 1317".

L'attribuzione al Centro della medaglia d'oro al merito della redenzione sociale va così ad aggiungersi agli altri riconoscimenti che al Centro sono stati negli anni scorsi tributati: medaglie d'oro del Comune e della Provincia di Milano, medaglia d'oro della Presidenza della Repubblica per i benemeriti della cultura.

Il Senato per ben tre volte a partire dal 1953 ha approvato il contributo a favore del Centro su proposte di legge presentate da parlamentari di tutti gli schieramenti politici.

L'aumento del contributo che si chiede allo Stato per questa attività (da 16 a 25 milioni) non servirà che a coprire in parte le spese per il funzionamento di una così vasta e complessa organizzazione, appoggiata peraltro anche da enti locali e da privati. Ma non ci sarebbe dato di rifiutarlo senza incorrere in gravi censure, giacchè non è mai mancato nè deve mancare, anche in periodi di penuria di mezzi, l'appoggio dello Stato ad opere intese alla elevazione civile e al progresso sociale e democratico del Paese.

Io auspico che la Commissione voglia approvare questo disegno di legge con quel totale consenso che già diede alle precedenti leggi di stanziamento di un contributo in favore del Centro, rendendo così l'omaggio dovuto alla memoria delle illustri personalità, Alessandro Casati ed Enrico De Nicola, che al Centro conservarono sino alla morte la loro guida, conferendo in tal modo la meritata fiducia agli uomini di studio che oggi del Centro sono gli animatori, e dimostrando altresì l'interesse dello Stato a che sia portata avanti e ulteriormente potenziata una attività che fa onore alla cultura e alla civiltà del nostro Paese ».

**M I S A S I**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al disegno di legge e ne raccomanda l'approvazione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano (Palazzo di Giustizia).

Il contributo è fissato nella misura di lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministero di

---

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 7<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

---

grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto.

*(È approvato).*

Art. 3.

All'onere recato dalla presente legge si provvede mediante le entrate che deriveranno dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, la occorrente variazione di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,15.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari